

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) famiglia - potestà dei genitori -Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Minore straniero - Affidamento alle cure di un parente residente in Italia tramite atto notarile non attributivo dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Qualifica di minore straniero non accompagnato - Sussistenza - Conseguenze in tema di giudice competente all'apertura della tutela - Giudice tutelare - Esclusione - Tribunale per i minorenni - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, in base ad un rapporto di affidamento intrafamiliare, goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legale per l'impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell'affidamento del minore non riconosciuto nell'ordinamento di provenienza come attributivo della rappresentanza legale del minore. La condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio o formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare domanda di asilo.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9648 del 24/03/2022 (Rv. 664426 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_0343, Cod\_Civ\_art\_0348, Cod\_Proc\_Civ\_art\_045, Cod\_Proc\_Civ\_art\_047

**Corte**

**Cassazione**

**9648**

**2022**